

IMPOSTE E TASSEdi **FRANCESCO ZUECH****Nuovo esterometro da luglio 2022: fattura elettronica o analogica?**

Fatture elettroniche XML anche verso clienti non residenti oppure utilizzo del flusso XML quale coda meramente comunicativa di un processo di fatturazione analogica: stessa tempistica, ma diverso il rischio sanzionatorio in caso di ritardo.

Per le operazioni effettuate dal prossimo 1.07 " la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti " andrà effettuata " entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi " e con il medesimo formato (e non più con quello trimestrale) previsto per la fatturazione elettronica SdI (art. 1, c. 3-bis D.Lgs. 127/2015 e provv. Agenzia delle Entrate n. 373343/2021).

Ciò premesso, il contribuente **dovrà decidere se passare alla fatturazione elettronica anche verso i non residenti oppure continuare con l'esclusiva trasmissione del mero esterometro, ma con il formato fattura elettronica**. Appare di tutta evidenza che, in tale ultimo caso, **con il superamento della tempistica trimestrale**, diventerà molto difficile riuscire a rispettare i nuovi stringenti termini affidando il servizio a terzi. Non potendo peraltro escludere che i ritardi di trasmissione dei flussi XML sanzionabili, ricordiamo, con 2 euro a operazione e massimo 400 euro al mese (art. 11, c. 2-*quater*, D.Lgs. 471/1997) non possano rappresentare anche il sintomo (soprattutto se continui e ripetitivi) della ben più pesante violazione degli obblighi di fatturazione e registrazione (art. 6), **si tratta di capire quando detto flusso, se tardivo, rappresenti una fattura elettronica piuttosto che la coda comunicativa (esterometro) di un processo ancora voluto**, gestito e conservato in fatturazione analogica.

Per risolvere quello che, a giudizio di chi scrive, è tutt'altro che un " *sofismo* " va innanzitutto ricordato che verso il non stabilito (tolta la novità da luglio per San Marino) la fatturazione in modalità elettronica SdI non è obbligatoria (c. 3) ma, tolte le esportazioni con DAU, se non si fa la fattura elettronica scatta l'esterometro nel medesimo formato (c. 3-bis). Nell'osservare che, comunque si proceda, rimane in ogni caso fermo l'obbligo di consegnare alla controparte estera copia analogica della fattura, giova osservare che vi sono almeno **2 aspetti** che possono impattare sulla diversa qualificazione: il primo concerne la **conservazione sostitutiva** a norma che è facoltativa quando la fattura è cartacea mentre è obbligatoria quando è elettronica, fermo restando l'obbligo di conservazione analogica nel primo caso (art. 39 D.P.R. 633/1972); il secondo riguarda il **contenuto** giacché non potrà essere definita fattura elettronica un XML che non contiene tutti gli elementi richiesti dall'art. 21 fra i quali, ad esempio, natura, qualità e quantità dei beni/servizi anche se l'Agenzia delle Entrate, per chi adotta il servizio gratuito, manda in conservazione sostitutiva tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il SdI (circ. Ag. Entrate 14/E/2019, par. 8). Anche la modalità di assolvimento dell' **imposta di bollo**, ove dovuta, può avere un suo significato giacché (a mente della consulenza giuridica Agenzia delle Entrate n. 14/2020) il bollo rimane a contrassegno se la fattura è analogica anche se sembra (specifiche 1.1. allegate al Provvedimento del 29/12/2021) che la modalità del D.M. 17.06.2014 diventi percorribile anche se ad essere valorizzato con " *SI*", nel tag " *BolloVirtuale* ", è un flusso esterometro.

In conclusione, **l'esterometro è una comunicazione e la fattura è la fattura**. A giudizio di chi scrive, quindi, l'invio tardivo del flusso XML (tanto meglio se privo della descrizione dei beni/servizi) non potrà che essere sanzionato **solo con 2 euro** se il contribuente sarà in grado di dimostrare che ha adottato un processo di fatturazione analogica e ha tempestivamente annotato la fattura nel relativo registro.